



UIL SCUOLA PRATO

Viale Vittorio Veneto, 80 59100 Prato

Tel. 3890984199

E-mail: prato@uilscuola.it

prato@pec.uilscuola.it

Sito: www.uilscuolaprato.it

Prato, 27/11/2025

Ai Dirigenti Scolastici

Ai Docenti e al Personale ATA

p.c. RSU d'Istituto

Oggetto: Nota sindacale su formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza del personale scolastico ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 – Collocazione oraria e Trattamento economico - Illegittimità della collocazione fuori orario di servizio senza retribuzione/recupero.

La UIL Scuola RUA di Prato, a seguito delle numerose segnalazioni pervenute dal personale scolastico del territorio, interviene in merito alle modalità con cui viene richiesta al personale scolastico (docente, personale educativo e ATA) la frequenza dei corsi di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

1. Quadro normativo di riferimento

a) Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 37, pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza. Il comma 12 stabilisce che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve svolgersi durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

b) L'Accordo Stato-Regioni in materia di formazione sicurezza, da ultimo aggiornato con l'Accordo del 17 Aprile 2025 (in vigore dal 24 maggio 2025), definisce durata, contenuti e aggiornamenti dei percorsi, confermando il carattere obbligatorio della formazione per tutto il personale "lavoratore" della scuola (docenti, personale educativo e ATA).

c) La Giurisprudenza di legittimità con l'ordinanza Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 12790/2024 (richiamata anche da ARAN) ha chiarito il significato dell'espressione *"durante l'orario di lavoro"* di cui all'art.37 del D.Lgs. cit. precisando che:

- *i corsi di formazione obbligatoria in tema di salute e sicurezza possono essere organizzati anche in fasce orarie diverse da quelle del normale turno individuale del lavoratore;*
- *tuttavia, tali ore costituiscono comunque orario di lavoro a tutti gli effetti, devono essere retribuite e rilevano ai fini dei limiti in materia di durata massima dell'orario, riposi e lavoro straordinario.*

Ne deriva che non è consentito scaricare sul lavoratore né i costi economici, né il "costo in tempo" della formazione obbligatoria.

d) Per il comparto Istruzione e Ricerca – sezione Scuola, il CCNL 2019/2021 prevede che:

per il personale docente:

- la funzione docente si articola in ore di insegnamento frontale e in attività funzionali all'insegnamento (le c.d. 40+40 ore annue, ex art. 44 CCNL), che comprendono, tra l'altro, attività collegiali, programmazione, aggiornamento e formazione in servizio;

- l'art. 36 CCNL ribadisce che la formazione continua costituisce diritto – dovere del personale scolastico e che, quando organizzata dall'Amministrazione o dalle istituzioni scolastiche, il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti;

- le ore di formazione che eccedono il monte ore delle attività funzionali (40+40) o che comunque vengono collocate oltre gli impegni deliberati dal Collegio docenti devono essere oggetto di specifica compensazione a carico del FMOF o di altra idonea voce retributiva, secondo la disciplina contrattuale;

per il personale ATA:

- la disciplina contrattuale sull'orario di lavoro (36 ore settimanali) e gli orientamenti ARAN riconoscono che il tempo di partecipazione a corsi di formazione obbligatoria organizzati dall'Amministrazione costituisce tempo di lavoro;

- le ore eventualmente rese oltre l'orario giornaliero vanno compensate tramite recupero o lavoro straordinario; non è ammissibile che siano imposte a titolo gratuito o presentate come attività "fuori servizio" non retribuita.

e) Anche la prassi sindacale del comparto scuola *ha più volte affermato che la formazione obbligatoria sulla sicurezza non può essere svolta nel "tempo libero" del dipendente e che la modalità e-learning o asincrona non legittima la richiesta di fruizione serale/notturna o festiva senza riconoscimento delle ore come orario di servizio. Il solo fatto che il corso sia accessibile da remoto non consente di qualificare il relativo tempo come "tempo privatistico" non retribuito.*

2. Illegittimità delle richieste di frequenza “fuori orario” e “a costo zero”

Alla luce del quadro sopra richiamato, la UIL Scuola RUA di Prato considera:

- illegittima ogni disposizione con cui il Dirigente Scolastico imponga ai docenti e/o al personale ATA di svolgere i corsi di formazione obbligatoria sulla sicurezza:

- a) esclusivamente fuori dall’orario di servizio;
- b) senza riconoscimento delle ore come orario di lavoro;
- c) senza retribuzione o senza recupero compensativo

- contraria alla legge (art. 37, c. 12, D.Lgs. 81/2008) e alla Giurisprudenza ogni prassi che scarichi sul personale il costo, anche solo in termini di tempo, della formazione obbligatoria, presentandola come “attività volontaria” svolta a casa, in orari serali o festivi, senza alcun riconoscimento economico o di servizio;

- non conforme al CCNL la collocazione dei corsi di sicurezza per i docenti oltre le 40+40 ore funzionali senza alcuna compensazione, o la loro sovrapposizione a ulteriori impegni non deliberati dal Collegio docenti e non contrattati con la RSU;

- non conforme al CCNL e alle indicazioni ARAN la richiesta al personale ATA di partecipare a tali corsi al di fuori dell’orario di lavoro giornaliero senza recupero o straordinario.

Resta altresì fermo che il mancato rispetto dell’art. 37, c. 12, D.Lgs. 81/2008 può integrare violazioni suscettibili di rilievo da parte degli organi di vigilanza competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

3. Indicazioni operative e richieste della UIL Scuola

Considerato quanto sopra esposto, la UIL Scuola RUA di Prato:

Diffida

le istituzioni scolastiche dall’imporre la frequenza dei corsi di formazione obbligatoria sulla sicurezza:

- al di fuori dell’orario di servizio;
- senza espressa qualificazione di tali ore come orario di lavoro;
- senza previsione di compensazione (per docenti: FMOF/attività aggiuntive; per ATA: straordinario/recupero).

Chiede

che la formazione:

- per i docenti sia programmata prioritariamente all'interno delle ore funzionali all'insegnamento (40+40), in coerenza con il Piano annuale delle attività deliberato dal Collegio docenti, ovvero, in periodi dell'anno scolastico (es. settembre/giugno) in cui, pur non ricadendo nelle ore 40+40, sia comunque ricondotta a regolare orario di servizio, con previsione di compensi per le eventuali ore ulteriori rispetto al monte ore funzionale;

- per il personale ATA sia collocata di regola, all'interno dell'orario di lavoro giornaliero; ove ciò non sia oggettivamente possibile per esigenze organizzative, oltre tale orario, previa formale qualificazione delle ore come straordinario, con relativo compenso o recupero, secondo le previsioni contrattuali e di istituto.

Invita

i Dirigenti Scolastici ad **attivare il confronto previsto dal CCNL con RSU e OO.SS. firmatarie sulla programmazione annuale della formazione in materia di sicurezza**, in coerenza con PTOF e piano della sicurezza, nonché nel Piano annuale delle attività, in modo trasparente e condiviso, evitando imposizioni unilaterali che comprimano i diritti del personale.

Invita

le lavoratrici e i lavoratori:

- a non sottoscrivere dichiarazioni in cui la partecipazione ai corsi di sicurezza sia presentata come "attività volontaria" svolta nel tempo libero o non riconducibile all'orario di servizio;

- a segnalare immediatamente alla UIL SCUOLA eventuali disposizioni che prevedano corsi obbligatori in orari serali o festivi, senza riconoscimento economico o recupero, ovvero in e-learning con richiesta di svolgimento esclusivamente da casa "fuori servizio".

Si riserva di:

- attivare, ove necessario, diffide formali verso le istituzioni scolastiche inadempienti;

- promuovere iniziative di tutela individuale e collettiva presso l'Amministrazione e, in ultima istanza, in sede giudiziaria, affinché sia riconosciuto il diritto del personale alla retribuzione/recupero delle ore di formazione obbligatoria sulla sicurezza, nonché il rispetto dei limiti sul tempo di lavoro e sui riposi e della disciplina contrattuale relativa alla programmazione degli impegni di servizio

Distinti saluti.

Il Segretario Territoriale UIL Scuola Prato

Prof. Luigi Rocca